

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

Il Dirigente Generale

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

VISTO:

Prot. n. 3705

Palermo, il 28 NOV 2016

Il Direttore Capo della Funzione Centrale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016 n. 12;
- VISTO** l'art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 che prevede che *"al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, con oneri a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione"*;
- VISTA** la circolare n. 93058 del 14 giugno 2011 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale in ordine agli adempimenti relativi all'assegnazione temporanea di personale regionale presso altri Enti;
- VISTA** la circolare dello scrivente Dipartimento prot. n.47916 del 08/04/2014 avente oggetto *"L.R. 14 maggio 2009 n.6 art.39-Personale in assegnazione temporanea-Modalità applicative e modifica Circolare 105415 del 15/6/2009"* ;
- VISTA** la nota prot. n. 198063 del 21/10/2016 assunta al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 133677 il 27/10/2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tecnico rilascia nulla osta all'assegnazione temporanea della Dott.ssa Stefania Claudia Turchio nata a Palermo il 16/07/1959, Dirigente di 3^a fascia del Dipartimento regionale Tecnico, e trasmette nel contempo richiesta dell'E.S.A. e atto d'assenso dell'interessata;
- PRESO ATTO** della nota prot. N. 1214 del 12/10/2016 con la quale il Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) comunica che a seguito delle procedure avviate per la copertura di tre postazioni dirigenziali vacanti è stata individuata la Dott.ssa Stefania Claudia Turchio, Dirigente del Dipartimento regionale Tecnico quale Dirigente dell'Area Affari generali e comuni;
- PRESO ATTO** della proposta d'incarico dirigenziale del Direttore Generale dell'E.S.A. prot. n. 1199 del 10/10/2016 sottoscritta per accettazione dalla Dott.ssa Stefania Claudia Turchio in data 12/10/2016;
- VISTA** la nota prot. 1442 del 07/11/2016 assunta al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 137777 dell' 08/11/2016 con la quale il Direttore Generale dell'E.S.A. specifica che la durata dell'assegnazione temporanea della Dirigente in parola avrà la durata di anni tre;
- VISTA** la nota dell'E.S.A. prot. n. 1486 del 14/11/2016 con la quale trasmette il protocollo d'intesa sottoscritto dal Direttore Generale dell'Ente e successivamente condiviso e controfirmato dalla scrivente;

%

RITENUTO di dovere disporre l'assegnazione temporanea, della Dott.ssa Stefania Claudia Turchio presso l'Ente di Sviluppo Agricolo con oneri a carico dell'Ente medesimo per la durata di tre anni;

DECRETA

- Art.1** Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si dispone l'assegnazione temporanea della Dott.ssa Stefania Claudia Turchio nata a Palermo il 16/07/1959, Dirigente di 3^a fascia del Dipartimento regionale Tecnico, per tre anni a decorrere dalla presa di servizio presso l'Ente di Sviluppo Agricolo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, con oneri a carico del medesimo Ente;
- Art.2** il trattamento economico fondamentale sarà anticipato dal Servizio 7 di questo Dipartimento; l'Ente di Sviluppo Agricolo corrisponderà direttamente al dirigente il trattamento economico accessorio. Il Servizio 8 F.P. avrà cura di comunicare all'E.S.A., le modalità ed i termini per il rimborso del trattamento economico fondamentale e dei relativi oneri sociali anticipati, nonché per il versamento della contribuzione al Fondo Pensioni Sicilia e/o alla Regione Siciliana, dei contributi sul trattamento economico accessorio direttamente corrisposto dall'Ente assegnatario.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria competente per il relativo visto e pubblicato sul sito ufficiale di questo Dipartimento.

23 NOV 2016

Palermo, li _____



IL DIRIGENTE GENERALE
Giardina